**QUADRO SINOTTICO DELLA NORMATIVA SUI BES**

**E**

**MODALITA’ DI VALUTAZIONE**

**Redatto dal Gruppo di Lavoro per l’ Inclusione**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DISABILITA’ CERTIFICATA | DSA/DES | SVANTAGGIO |
| **INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI** | Certificazione ai sensi della L 104/92 art 3 commi 1 o 3 (gravità)  e del DPCM 185/86. | Certificazione/diagnosi ai sensi della L 170/10, Linee guida del DM 12/07/11, Direttiva Ministeriale del 27/12/12 e CM n°8 del 6/03/13 e nota 22/11/13. | Delibera Team docenti/Consiglio di Classe ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/12, CM n°8 del6/03/13 e Nota del 22/11/13. |
| **STRUMENTI DIDATTICI** | PEI: formulato sulle effettive capacità dell’alunno/alunna, con obiettivi che possono essere come quelli della classe e/o semplificati e/o differenziati.  Insegnante per le attività di sostegno. Assistente educativo per l’autonomia e/o alla comunicazione. | PDP: con didattica personalizzata e individualizzata, strumenti compensativi e/o misure dispensative previste dalla norma. | PDP: con didattica personalizzata, con strumenti compensativi e misure dispensative (*queste ultime solo temporanee).* |
| **ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE** | **DIPLOMA:** con prove coerenti agli obiettivi previsti nel PEI (quindi anche differenziate e con l’uso di strumenti idonei) con valore equivalente a quelle ordinarie  **(DLgs 62/17)**  **ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO:** in caso di assenza, non giustificata da gravi motivi, agli esami conclusivi. E’ titolo idoneo all’iscrizione e frequenza al secondo ciclo (art. 11 comma 12 e 13 DLgs 62/17) e valido per crediti formativi per percorsi integrati di istruzione e formazione.  Tali alunni non possono essere iscritti nuovamente, nell’anno successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. | Svolgimento delle prove in coerenza con il PDP predisposto dai docenti del Consiglio di Classe con tempi e strumenti funzionali al proficuo svolgimento dell’esame.  Se prevista dalla certificazione e avvallata nel PDP, la dispensa dalla prova scritta delle lingue straniere viene compensata da prova orale. Solo in casi particolari è previsto l’esonero dalle lingue straniere, con percorso personalizzato: si sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame (Linee guida allegate al DM 12/07/11 e DLgs 62/17). | Strumenti compensativi.  Tempi più lunghi. | |
| **PROVE INVALSI** | Possono essere previste dai docenti contitolari della classe o dal Consiglio di classe adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove; nel caso in cui tali misure non fossero sufficienti, il Consiglio di classe può predisporre specifici adattamenti ovvero disporre l’esonero della prova. | I docenti contitolari di classe o il Consiglio di classe possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP e/o prevedere tempi più lunghi per il loro svolgimento.  Gli alunni e le alunne con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale. |  | |
| **CERTIFICAZIONE DELLLE COMPETENZE** | Il modello nazionale (DM n° 742 del 3/10/2017) può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del PEI. |  |  |

**La valutazione degli alunni con disabilità**

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità della seguente tabella:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RILIEVO** | **VOTO** | **MODALITA’ DELL’OBIETTIVO** |
| Obiettivo non raggiunto | 5 | Totalmente guidato, eccessivo numero di assenze non giustificate da condizioni fisiche accettabili, totale mancanza di partecipazione. |
| Obiettivo sostanzialmente raggiunto | 6 | Guidato o parzialmente guidato. |
| Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente | 7 | In modo autonomo o parzialmente autonomo. |
| Obiettivo raggiunto in modo sicuro | 8/9 | In maggior autonomia e con maggiore sicurezza rispetto alla situazione di partenza. |
| Obiettivo pienamente raggiunto | 10 | Il progresso rispetto alla situazione di partenza è notevole. L’alunno è autonomo negli apprendimenti o nelle aree prese in considerazione. |

La valutazione in decimi va rapportata al PEI e sarà sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della *performance.*

Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle classi nelle sezioni in cui operano, partecipano a tutti gli effetti alla valutazione di tutti gli alunni e le alunne della classe; nel caso in cui a più docenti sia affidato, nel corso dell’anno scolastico, lo stesso alunno o la stessa alunna, la valutazione è espressa congiuntamente.

L’ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione avviene facendo riferimento al PEI.

**La valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento**

Per gli alunni con DSA certificati, la valutazione degli apprendimenti, inclusa l’ammissione e la partecipazione all’esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il PDP predisposto dal team docenti/ consiglio di classe.

Per la valutazione degli alunni con DSA certificati, le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla Legge 8 ottobre 2010 n. 170.

La valutazione degli studenti con DSA certificati deve tener conto delle situazioni oggettive di tali alunni, garantendo le sotto elencate facilitazioni didattiche:

▪ provvedimenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei

▪ strumenti alternativi e ausili per l’apprendimento (tabelle mnemoniche, tavola pitagorica, calcolatrice, tempi più lunghi per l’esecuzione delle attività, computer con correttore ortografico, …)

▪ alcune attività scolastiche, se il caso lo richiede, devono essere tralasciate, come la lettura ad alta voce, il dettato veloce, l’uso del vocabolario. Per altre, come l’apprendimento delle lingue straniere, la forma orale deve essere tenuta maggiormente in considerazione rispetto a quella scritta, come misura compensativa dovuta.

Tali provvedimenti vengono applicati anche nei momenti di valutazione periodica e finale e in sede di esame.

Per l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi, si ritiene essenziale tener conto dei seguenti punti:

▪ entità del profilo di difficoltà del tipo di disturbo specifico

▪ programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa

▪ organizzazione di interrogazioni programmate

▪ valutazione delle prove scritte e orali che tengono del contenuto e non della forma

▪ compenso dovuto dello scritto con la prova orale.

Tali modalità valutative devono essere garantite anche nel corso degli esami di stato.

L’istituto assicura l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri di valutativi attinenti soprattutto ai contenuti, piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte sia in quelle orali.

Per quanto attiene alle lingue straniere, le prove scritte sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse al DSA. Si possono dispensare gli studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera nel caso di:

▪ certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte

▪ approvazione da parte del team docenti/consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche di natura pedagogico- didattica.

In sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali, sostitutive delle prove scritte, sono stabiliti dai consigli di classe. I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Solo in casi di particolari gravità del disturbo specifico, anche in presenza di altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o l’alunna possono, su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe, essere esonerati dall’insegnamento delle Lingue Straniere o seguire un percorso didattico differenziato.

**La valutazione degli alunni con cittadinanza non italiana**

Gli alunni con cittadinanza non italiana, come previsto dall’art. 456 del DPR 31 agosto 199 n°394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

La valutazione terrà conto delle seguenti situazioni:

▪ la situazione linguistica di partenza

▪ uso, dove necessario, di specifici sussidi didattici

▪ evoluzione del processo di apprendimento

▪ monitoraggio dei progressi ottenuti in relazione alla situazione di partenza.

Saranno consentite le seguenti forme di compensazione:

▪ prolungamento del tempo della prova in base al livello di competenza linguistica

▪ eventuale uso del vocabolario lingua nativa/italiano

▪ maggior rilievo dato al contenuto piuttosto che alla forma nell’emissione del giudizio relativo sia alla prova scritta sia a quella orale.

Per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari si terrà conto dei risultati e delle abilità raggiunti nei corsi di alfabetizzazione di Italiano L2 che costituiscono parte integrante della valutazione di italiano, intesa come materia curricolare, delle conoscenze e competenze raggiunte in base alla personalizzazione dei percorsi, relativamente ai contenuti essenziali disciplinari previsti per la classe.

Ne consegue che il criterio alla base dell’emissione del giudizio valutativo per gli alunni con cittadinanza non italiana tiene conto dei livelli di partenza, di progresso e di sviluppo del singolo studente, anche in relazione ad un’eventuale progettazione didattica personalizzata e alle iniziative di recupero programmate, mirate al raggiungimento delle conoscenze e abilità essenziali delle classi d’inserimento.

**SINTESI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 66 DEL 13 aprile 2017**

**Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’artcolo1, commi 180 e 181, lettera** *c)***, della legge 13 luglio 2015, n.107**

**CAPO I**

Principi generali

ARTICOLO **1**

Principi e finalità

* + 1. L'inclusione scolastica:

1. **riguarda** le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde aidifferenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all’autodeterminazione e all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;
2. si **realizza** nell’organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche condiviso con le famiglie e con gli altri soggetti operanti sul territorio;
3. **è** **impegno** fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica.
   1. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.

ARTICOLO **2**

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Decreto si applicano agli alunni di tutti gli ordini di scuola

(dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria di secondo grado) con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

1. L’inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e condivisione del Piano Educativo

Individualizzato (PEI).

**CAPO II**

Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

ARTICOLO **3**

Prestazioni e competenze

* 1. Stato, Regioni ed Enti locali
  2. Lo **Stato**:

1. assegnazione docenti di sostegno;
2. definizione dell’organico del personale ATA (tenendo conto tra i criteri anche della presenza di alunni con disabilità certificata);
3. assegnazione di collaboratori scolastici anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale;
4. assegnazione alle istituzioni scolastiche di un contributo economico in funzione del numero di alunni con disabilità accolti.

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto:

* + 1. sono emanati uno o più regolamenti attuativi del comma 2 lettere b e c (personale ATA)
    2. sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale per la definizione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici (art. 3 comma 2 lettera c), anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi.
    3. Gli Enti locali provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:
  1. interventi necessari per garantire l’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale;
  2. i servizi per il trasporto per l’inclusione scolastica;
  3. l’accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche.

1. Stato, Regioni ed Enti locali garantiscono l’accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l’inclusione.

ARTICOLO **4**

Valutazione della qualità dell’inclusione scolastica

1. La valutazione della qualità dell’inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche (art. 5 DPR 80/2013)
2. L’ INVALSI definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell’inclusione in base

a:

1. livello di inclusività del PTOF;
2. realizzazione di percorsi di personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione;
3. livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del Piano annuale per l’inclusione e nell’attuazione dei processi di inclusione;
4. realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle competenze professionali del personale e di attività formative;
5. utilizzo di strumenti e criteri di valutazione dei risultati;
6. grado di accessibilità e fruibilità di risorse, attrezzature, libri di testo, …

**CAPO III**

Procedure di certificazione e documentazione per l’inclusione scolastica.

ARTICOLO **5**

Commissioni mediche. Modifiche alla legge 104/1992

1. La domanda per l’accertamento della disabilità in età evolutiva (L. 104/1992) è presentata all’ INPS che vi dà riscontro entro 30 giorni.
2. Modifiche apportate alla 104:
3. al comma 1 dell’art. 4 è aggiunto il comma 1-bis sulla composizione delle commissioni mediche:
4. medico legale (presidente)
5. medici specialisti (scelti tra quelli in pediatria, neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto)

integrate da:

1 assistente specialistico o operatore sociale

1 medico dell’INPS;

1. il comma 5 dell’ art. 12 è così sostituito:

-Dopo l’accertamento della disabilità è redatto un Profilo di Funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’ OMS.-

c) Sono stati soppressi i commi 6-7-8 dell’articolo 12

1. Il **Profilo di Funzionamento**

Comprende:

* Diagnosi Funzionale
* Profilo Dinamico Funzionale.

È redatto dall’unità di valutazione multidisciplinare (DPR 24 febbraio 1994), composta da:

* medico specialista o esperto della condizione di salute della persona
* specialista in neuropsichiatria infantile
* terapista della riabilitazione
* assistente sociale o rappresentante dell’ente locale che ha in carico il soggetto.

1. Il **Profilo di Funzionamento**

* È un documento propedeutico alla predisposizione del PEI.
* Definisce le competenze professionali e le tipologie delle misure di sostegno e delle risorse utili per l’inclusione scolastica.
* È redatto con la collaborazione della famiglia dell’alunno con disabilità, con la partecipazione di un rappresentante dell’amministrazione scolastica (preferibilmente della scuola frequentata).
* Si aggiorna al passaggio di ogni grado d’istruzione sin dalla Scuola dell’Infanzia e in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

1. I genitori o chi ne esercita la responsabilità trasmettono, all’unità di valutazione multidisciplinare, all’ente competente e all’istituzione scolastica, la certificazione di disabilità utile ai fini della redazione del PEI.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, del Lavoro e delle politiche sociali, dell'Economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le **Linee guida** contenenti:
3. i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, secondo la classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD) dell’OMS
4. i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di Funzionamento secondo la classificazione ICF dell’OMS.

**CAPO IV**

Progettazione e Organizzazione Scolastica per l’Inclusione.

ARTICOLO **6**

Progetto individuale

Il Progetto individuale è redatto dal competente ente locale sulla base del profilo di funzionamento, su richiesta e con la partecipazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità. É definito in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

ARTICOLO **7**

Piano educativo individualizzato

All’ Art.14, comma 2 della Legge n. 328/2000, alle parole:

“valutazione diagnostico – funzionale” sono state aggiunte “ o al profilo di funzionamento “ e alle parole “Servizio Sanitario Nazionale” sono aggiunte ”il Piano Educativo Individualizzato a cura delle istituzioni”.

IL P.E.I. MODIFICATO DAL DECRETO

1. È elaborato e approvato dai docenti contitolari, o dal consiglio di classe, dai genitori o chi ne esercita le responsabilità, dalle figure professionali specifiche interne ed esterne alle istituzioni che interagiscono con la classe e con l’alunno in situazione di disabilità e dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare;
2. tiene conto della condizione di disabilità e del Profilo di funzionamento;
3. individua:

* gli strumenti che assicurano l’alternanza scuola - lavoro attraverso la partecipazione e I’ inclusione,
* le modalità e le strategie educative e didattiche di valutazione e di intervento in relazione al progetto individuale;

1. è redatto all’inizio di ogni anno scolastico a partire dalla scuola dell’Infanzia, soggetto a verifiche periodiche e aggiornato in presenza di nuove condizioni di funzionamento della persona. E’ garantita interazione tra i docenti al passaggio di ogni ordine di scuola.

ARTICOLO **8**

Piano per l’inclusione

Ciascuna istituzione scolastica all’interno del piano triennale predispone il P.A.I. (Piano Annuale per l’ Inclusione) che definisce le modalità, le risorse,i facilitatori e gli interventi per migliorare l’inclusione scolastica.

ARTICOLO **9**

Gruppi per l’Inclusione scolastica

L’Art. 15 della Legge 104/92 è stato modificato e prevede:

* l’istituzione del **GLIR** ( Gruppo di Lavoro Interistituzionale ) ad opera del MIUR che ha i compiti di :
* consulenza e proposta all’ USR per ciò che concerne le azioni sul territorio e i percorsi integrati scuola - territorio - lavoro;
* supporto ai gruppi per l’ inclusione territoriale G.I.T. e alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei piani di formazione del personale;

è presieduto dal Dirigente U.S.R. ( delegato ) con la partecipazione dei rappresentanti delle regioni, enti locali e associazioni delle persone con disabilità:

* in ogni ambito territoriale ad opera del MIUR,il **GIT (**Gruppo per l’Inclusione Territoriale) composta da : Dirigente Tecnico o Scolastico, tre Dirigenti Scolastici dell’ ambito territoriale, due docenti per la scuola dell’ Infanzia e primo ciclo d’ istruzione e uno per il secondo ciclo d’istruzione e integrato dalle Associazioni delle persone con disabilità e degli Enti e Aziende Sanitarie Locali nominati con decreto dall’ U.S.R.;
* il **GLI** (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) è composta da docenti curricolari, insegnanti di sostegno, eventualmente da personale ATA o da Specialisti dell’ azienda Sanitaria Locale;

è presieduto dal Dirigente Scolastico e ha il compito di supportare il Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione del P.A.I. e i docenti contitolari e i Consigli di Classe nell’ attuazione del P.E.I.

Si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità per la realizzazione del P.A.I.

Il M.I.U.R. indica la modalità di riconoscimento delle Scuole Polo che svolgono azioni di consulenza e di supporto con le reti del Territorio.

ARTICOLO **10**

Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico

Il Dirigente Scolastico propone al GIT la quantificazione delle risorse di Sostegno Didattico effettuato da ciascuna scuola; il GIT le fornisce all’ U.S.R

L’ U.S.R. assegna le risorse.

ARTICOLO **11**

Sezioni per il sostegno didattico

Nell’ambito dei ruoli sono istituite per ciascun grado di istruzione le sezioni dei docenti per il sostegno didattico

**CAPO V**

ARTICOLO**12**

La formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola Infanzia / Primaria avverrà tramite:

* Corso di Specializzazione specifico in Pedagogia e Didattica Speciale:
* annuale
* 60 CFU
* 300 ore di tirocinio
* attivato dalle Università
* programmato a livello nazionale
* accesso tramite superamento di una prova selettiva presso l’Università.

Requisito essenziale: laurea magistrale a ciclo unico in Scienze delle Formazione Primaria (60 CFU relativi alle didattiche dell’inclusione, oltre ai crediti previsti dal piano annuale del corso di laurea).

**CAPO VI**

Ulteriori disposizioni

ARTICOLO **13**

FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Attività formative previste e inserite nel PTOF rivolte a:

* docenti (in particolare ai docenti delle classi in cui sono presenti alunni con disabilità certificata);

- personale ATA per lo sviluppo di competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull’assistenza di base;

* dirigenti (formazione su aspetti pedagogici, organizzativi, gestionali, giuridici e didattici).

ARTICOLO **14**

CONTINUITÀ

La continuità educativo-didattica è presente e garantita dal PAI e dal PEI; il dirigente propone ad altri docenti dell’organico dell’autonomia di svolgere attività di sostegno purché specializzati. I docenti a T.D. possono essere riconfermati su richiesta delle famiglie non prima dell’avvio dell’a.s. e in base alla disponibilità dei posti e delle operazioni relative al personale a T.I.

ARTICOLO **15**

OSSERVATORIO PERMANENTE PER L’INCLUSIONE

* Si raccorda con l’osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e svolge i seguenti compiti:
* analisi e studio delle tematiche relative;
* monitoraggio;
* accordi inter-istituzionali per realizzare progetto individuale inclusione;
* proposte di sperimentazione (innovazione metodologico- didattica e disciplinari;
* pareri e proposte sugli atti normativi.

E’ presieduto dal ministro o da un suo delegato. Composto da rappresentanti di associazioni, da studenti, da soggetti privati/pubblici, dalle istituzioni scolastiche nominati dal MIUR senza oneri per le casse pubbliche.

ARTICOLO **16**

ISTRUZIONE DOMICILIARE

È garantita istruzione ad alunni che non possono frequentare per almeno 30 giorni (anche non continuativi) per gravi patologie certificate.

ARTICOLO **18**

Il comma 3 prevede la sostituzione della Diagnosi Funzionale con i Profili di Funzionamento (dal 1 gennaio 2019) redatti dall’unità di valutazione multidisciplinare (art. 5 comma 3).

ARTICOLO **19**

Il comma 3 prevede l’istituzione dei GRUPPI DI LAVORO:

-GLIR (Gruppo di lavoro interistituzionale regionale) e GLI dal 1 settembre 2017

-GIT (Gruppo inclusione territoriale) dal 1 gennaio 2019.

ARTICOLO **20**

COPERTURA FINANZIARIA

Ai componenti dei gruppi per l’inclusione scolastica e dell’osservatorio non spetta retribuzione, indennità o esonero.

Per il GIT verranno stanziati circa 15 milioni.

**SINTESI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 62 DEL 13 aprile 2017**

**“Norme in materia di valutazione, certificazione delle competenze nel I ciclo ed esami di stato”**

ARTICOLO **1**

PRINCIPI. OGGETTO E FINALITȦ’ DELLA VALUTAZIONE E DELLA CERTIFICAZIONE

La valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale, promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. È effettuata dai docenti tramite una personalizzazione dei percorsi in conformità alle indicazioni nazionali e alle Linee Guida, secondo i criteri e le modalità previste dal Collegio dei Docenti e dal PTOF.

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

I rapporti scuola-famiglia seguono modalità comunicative efficaci e trasparenti.

ARTICOLO **2**

VALUTAZIONE DEL PRIMO CICLO

La valutazione è espressa con votazioni in decimi. E’ prevista ammissione alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La valutazione è effettuata collegialmente dal team docenti/ consiglio di classe, è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

È oggetto di valutazione l’attività svolta nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”.

La valutazione del comportamento è espressa mediante un giudizio sintetico.

ARTICOLO **3**

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA

La non ammissione, con decisione assunta all’unanimità, è consentita solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

ARTICOLO **4**

RILEVAZIONE NAZIONALE SUGLI APPRENDIMENTI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Tali rilevazioni avvengono nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, ad eccezione della rilevazione d’inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta in coerenza con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue.

ARTICOLO **5**

VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Frequenza di almeno ¾ del monte ore annuale, eccetto casi eccezionali e documentati.

ARTICOLO **6**

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

Voto espresso in decimi.

ARTICOLO **7**

PROVE NAZIONALI SUGLI APPRENDIMENTI DELLA ALUNNE E DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Le Prove INVALSI solo nella classe terza, nel mese di aprile, sono requisito di ammissione all’esame conclusivo del I ciclo di istruzione. La prova suppletiva viene prevista per alunni assenti per gravi motivi documentati.

ARTICOLO **8**

SVOLGIMENTO E ESITI DELL’ESAME DI STATO

Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il Dirigente scolastico o un docente collaboratore. L’esame è costituito da tre prove scritte (italiano, matematica, lingue straniere) e un colloquio orale, valutati con votazione in decimi. La prova INVALSI è eliminata.

ARTICOLO **9**

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO

La certificazione descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza acquisite.

ARTICOLO **10**

ESAMI DI IDONEITA’ E AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO DEI CANDIDATI PRIVATISTI

ARTICOLO **11**

VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ E DSA

L’ammissione alla classe successiva e all’esame di stato conclusivo del I ciclo avviene tenendo a riferimento il PEI. Gli alunni partecipano alle prove standardizzate, il consiglio può prevedere adeguate misure compensative o dispensative o predisporre specifici adattamenti o l’esonero della prova. E’ previsto l’utilizzo di attrezzature tecniche e sussidi didattici in base a quanto utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del PEI. Se necessario sono previste prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Le prove hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.

Agli alunni che non si presentano all’esame viene rilasciato un attestato di credito formativo, titolo valido per iscrizione e frequenza alla scuola secondaria di II grado, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi.

Per gli alunni DSA la valutazione, l’ammissione e la partecipazione all’esame finale sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

Per alunni DSA con esonero dalla prova scritta di lingua straniera la sottocommissione prevede una prova orale sostitutiva. In casi particolari e su richiesta della famiglia e approvazione del consiglio di classe, l’alunno è esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame sostiene prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. Gli alunni dispensati non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Gli articoli successivi sono stati oggetto di sola lettura, essendo riservati alla Scuola Secondaria di Secondo Grado.